



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**  
 Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in  
 merito al personale della scuola  
 Piazza Stazione, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m\_pi

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”* e, in particolare, gli articoli 3 e 4;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”* e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che *“con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri [...]”*;
- VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’Amministrazione digitale”*;
- VISTO** il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante *“Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”*, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A;

- VISTO** il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante *“Disposizioni urgenti in materia di supplenze”*, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;
- VISTA** l’Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022, n. 112, con la quale sono state stabilite le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d’istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente e educativo;
- VISTO** l’art. 3, comma 8 lettera b), comma 9 lettera b), comma 10 lettera b) e comma 11 lettera b) della citata O.M. 112/2022 che stabilisce i requisiti necessari per l’inserimento in seconda fascia rispettivamente delle GPS riferite ai posti comuni e delle GPS riferite ai posti di sostegno;
- VISTO** l’articolo 6, comma 4, O.M. 112/2022 che prevede che *“Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”*;
- VISTO** l’art. 8, commi 5 e 6, della suddetta O.M. 112/2022, che pone in carico agli Uffici Scolastici Territoriali la valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti inclusi nelle GPS nonché alle conseguenti rettifiche o esclusioni dalle graduatorie in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti;
- VISTI** i controlli effettuati da questo Ufficio Scolastico Territoriale sui titoli di accesso dichiarati dagli aspiranti inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali di Supplenza della provincia di Lecco;
- RITENUTO** altresì di dover procedere - ai sensi dell’art. 7, comma 8, dell’O.M. 112/2022 - all’esclusione dei candidati che risultano essere sprovvisti del titolo di accesso richiesto, appurato a seguito di riesame delle dichiarazioni contenute nell’istanza di partecipazione a suo tempo inoltrata dal candidato;

## DECRETA

### Art. 1

È disposta l’esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Lecco e dalle relative Graduatorie d’Istituto (GI) di cui all’O.M. del 6 maggio 2022, n. 112 - valide per il biennio 2022/23 e 2023/24 – degli aspiranti inclusi nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

### Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Augusta CELADA

WT/MM